

## Bando Biomasse MIPAAF – ENAMA

Con riferimento ai quesiti che stanno giungendo presso la sede dell’Enama in merito al “*Bando per l’erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse*” pubblicato in data 16 febbraio 2010, vengono di seguito riportati alcuni chiarimenti. Occorre comunque tenere presente che: (i) per accedere al Bando è necessario attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Bando stesso ponendo particolare attenzione ai requisiti di ammissione ed alla documentazione da allegare che sarà oggetto di esame ed interpretazione da parte della Commissione che dovrà valutare le proposte; (ii) i presenti chiarimenti sono meramente indicativi e non interferiscono con il lavoro della Commissione le cui valutazioni sono assolutamente autonome.

### **A. Soggetti beneficiari**

#### **Quesiti:**

- 1. Quali soggetti possono essere considerati beneficiari del contributo?**
- 2. Possono partecipare anche gli imprenditori agricoli non professionali?**
- 3. Possono partecipare al Bando imprese pubbliche?**
- 4. Può partecipare al bando un’industria agroalimentare?**
- 5. Può partecipare al Bando una impresa agricola costituita ai fini della stessa partecipazione al Bando?**
- 6. Quale società può partecipare al Bando nel caso di Srl (società di servizi) che sostiene i costi di realizzazione dell’impianto e di società agricola (Srl unipersonale posseduta al 100% dalla srl di servizi) che produce biomasse per l’alimentazione dell’impianto?**
- 7. Cosa si intende per imprenditore forestale?**

#### **Chiarimenti:**

1. Possono partecipare al Bando soltanto le tipologie di beneficiario elencate all’articolo 1 del Bando. I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 6 del Bando, da effettuarsi in ogni caso entro il 2 aprile 2010.
2. Si. Gli imprenditori Agricoli Professionali (IAP) godono tuttavia di 5 punti di priorità per graduatoria. (vedi articolo 8, punto 3, lett.b).
3. Non possono partecipare al bando imprese pubbliche (ad esempio: consorzio forestale costituito da Comuni ex articolo 31 del d.lgs. 267/2000).
4. Non possono partecipare imprese industriali singolarmente, ma possono partecipare ad una società con partecipazione societaria non inferiore, per statuto, al 51% di imprenditori agricoli o forestali singoli od associati (vedi articolo 2, punto 1, lettera d del Bando).
5. Può partecipare al bando una società agricola costituita *ad hoc* (cioè ai fini della partecipazione del bando) a condizione che, al momento della presentazione della domanda, possegga i requisiti per la partecipazione e che sia stata effettuata l’iscrizione alla Camera di Commercio. Non è richiesto uno “storico” della società partecipante.
6. Come previsto dall’articolo 2, punto 1, al Bando possono partecipare imprese agricole associate (non società agricola con società di servizi controllante) oppure può partecipare una società con le caratteristiche di cui all’articolo 2, punto 1, lettera d (partecipazione al 51% di imprese agricole).

7. La figura dell'imprenditore forestale non ha, ad oggi, un riconoscimento autonomo sotto il profilo giuridico. Tale figura viene infatti ricondotta all'interno della disciplina dell'imprenditore agricolo. Le normative di riferimento sono il d.lgs. 228/2001 ed il d.lgs. 99/2004.

## **B. Biomasse e impianti**

### **Quesiti:**

- 1. Può il beneficiario del contributo realizzare impianti a favore di soggetti terzi?**
- 2. Quali tipologie di biomasse utilizzabili dagli impianti sono ammesse al contributo?**
- 3. Sono ammesse domande per la realizzazione di prototipi sperimentali?**
- 4. È possibile accedere al Bando anche se i lavori di realizzazione dell'impianto sono già iniziati?**
- 5. È possibile concorrere al Bando nel caso di impianti acquistati attraverso un contratto di leasing?**

### **Chiarimenti:**

1. Gli impianti realizzati dalle imprese beneficiarie devono essere realizzati a favore degli stessi beneficiari. Il bando esclude la realizzazione di impianti a favore di soggetti terzi pubblici o privati (ad esempio: acquisto di caldaia a biomassa da installare sull'impianto di riscaldamento di un edificio pubblico).
2. Sono ammessi al contributo gli impianti che utilizzano le biomasse come definite all'articolo 1, punto 2. (ad esempio: l'olio vegetale si ritiene compreso in tale definizione).
3. Non sono ammesse domande per la realizzazione di prototipi sperimentali né per le relative sperimentazioni ma soltanto per la realizzazione di "impianti dimostrativi pilota" (articolo 1 del Bando) in grado di funzionare a regime e di soddisfare tutti gli altri requisiti del Bando. A tale proposito si fa notare che il contributo sarà infatti erogato solo ad avvenuto completamento del progetto, messa in funzione e collaudo dell'impianto e delle attività previste dal progetto (articolo 9, punto 7).
4. L'articolo 5 punto 6 del Bando prevede che non sono ammesse al contributo le spese antecedenti il 30 marzo 2009. Nel caso in cui i lavori di realizzazione degli impianti siano iniziati precedentemente alla data del 30 marzo 2009 ma terminati (o ancora da terminarsi) dopo tale data, è possibile rendicontare le spese sostenute dopo il 30 marzo 2009 - attenendosi a quanto disposto dall'articolo 5, punto 6 del Bando - a condizione che tali spese siano riferite alla realizzazione di un intervento tra quelli previsti dall'articolo 5, punto 1 del Bando.
5. Per i beni acquistati con contratto di leasing, occorre evidenziare che il costo ammissibile di ciascun progetto è l'acquisto di impianti e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto e/o l'acquisto di macchine e attrezzature nell'ambito dei predetti investimenti o finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale dell'impianto (cfr. art. 5 lett. a) b) c) e d)). Pertanto, è ammissibile la stipula di contratti di leasing laddove finalizzati all'acquisto, per come sopra specificato, e, quindi, come strumento contrattuale che conduce all'acquisto. Spetta comunque alla Commissione la valutazione delle effettive finalità degli eventuali contratti di leasing.

## **C. Specifiche spese ammissibili:**

**Quesiti:**

**1. Quali spese sono considerate ammissibili?**

**Chiarimenti:**

1. Sono considerate ammissibili le spese connesse all'impianto come previsto dall'articolo 5 del Bando.

**D. Criteri di selezione delle domande**

**Quesiti:**

**1. Lo schema di relazione tecnica (allegato n. 2 al Bando) ha finalità di autovalutazione /simulazione il cui punteggio dichiarato/richiesto è indicativo per la Commissione di Valutazione?**

**2. Quale è il punteggio minimo che deve essere raggiunto per ottenere il contributo?**

**3. Cosa si intende per “territorialità” (articolo 8, punto 3, lettera E)?**

**4. Quali sono gli elementi che determinano la qualità del piano delle attività di divulgazione/dimostrazione e del piano delle attività di monitoraggio (articolo 8, punto 3, lettera F)? Quali sono le componenti del piano di divulgazione e di monitoraggio?**

**Chiarimenti:**

1. Come previsto dall'articolo 7, punto 2 lettera b, la Commissione di Valutazione verificherà la correttezza nell'autoassegnazione dei punteggi previsti da parte del beneficiario e, se del caso, ne modificherà in modo inoppugnabile il punteggio, motivandone la decisione.

2. Non è previsto un punteggio minimo per ottenere il contributo.

3. Per territorialità si intende il luogo dove sarà realizzato l'impianto, es. se in quel contesto geografico non ci sono impianti di questo tipo, allora la territorialità può avere una buona valutazione.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del Bando, la disponibilità da parte del beneficiario alle azioni di divulgazione e monitoraggio è condizione di ammissibilità. Spetterà alla Commissione valutare le modalità di divulgazione connesse alla realizzazione degli “impianti dimostrativi pilota”.

**E. Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al Bando**

**Quesiti:**

**1. La documentazione da allegare alla domanda deve essere presentata “in originale”?**

**2. Il plico raccomandato contenente la domanda e la documentazione allegata deve essere ricevuto da Enama entro il 2 aprile 2010 o basta che il timbro postale sia del 2 aprile?**

**3. È possibile consegnare ad Enama il plico a mano?**

**4. La dichiarazione di cui alla lettera c) può essere presentata come autodichiarazione?**

**5. Da chi devono essere sottoscritti il *business plan*, il cronoprogramma, la perizia tecnica (lettera g), il computo metrico (lettera i) e la relazione tecnica sulle biomasse utilizzate (lettera h)?**

**6. Da chi deve essere sottoscritta la relazione sulla scelta del preventivo effettuata per ogni attrezzatura o macchinario sulla base di tre preventivi (lettera q)?**

- 7. La dichiarazione attestante la tipologia e la provenienza della materia prima utilizzata (lettera o) può essere sottoscritta dal beneficiario?**
- 8. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è sufficiente inviare la richiesta di rilascio del titolo abilitativo alla PA oppure è necessario inviare il titolo abilitativo (lettera l) rilasciato dalla PA?**
- 9. Cosa si intende per Certificato Antimafia (lettera s)?**
- 10. La certificazione antimafia va presentata in carta semplice od in marca da bollo?**
- 11. Quali documenti possono essere inoltrati dopo la scadenza del bando?**

**Chiariimenti:**

1. La documentazione da allegare di cui all'articolo 6 del Bando deve prevedere documenti in originale. L'autocertificazione del richiedente è ammessa solo dove consentito dalla legislazione vigente.
2. Il plico raccomandato contenente la domanda e la documentazione allegata deve essere inoltrato ad Enama entro il 2 aprile 2010 esclusivamente attraverso le modalità previste dall'articolo 6, punto 1 del Bando. Per l'ammissione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione con data ultima 2 aprile 2010.
3. No, non è possibile consegnare il plico presso Enama a mano.
4. Si, può essere presentata un'autodichiarazione da parte del beneficiario.
5. Non sono indicate specifiche richieste in merito alla firma del *business plan*. Non si richiede inoltre un formato specifico relativamente al *business plan*.  
La perizia tecnica, il cronoprogramma, il computo metrico e la relazione tecnica sulle biomasse utilizzate devono essere firmati da un professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.
6. Può sottoscrivere la relazione il professionista abilitato oppure il beneficiario.
7. Si.
8. Può essere allegata alla domanda la richiesta di rilascio del titolo abilitativo, che deve indicare il numero di protocollo della PA ricevente e la data in cui la stessa PA ha ricevuto la richiesta.  
In ogni caso, il titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica, autorizzazione di variante del progetto) deve essere presentato entro e non oltre i 10 gg. successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il suddetto termine di 10 gg. è da ritenersi perentorio.
9. Per certificazione antimafia si intende:
  - certificato camerale provvisto di dicitura antimafia  
ovvero
  - copia della richiesta del certificato antimafia presentata dal proponente alla Prefettura di competenza secondo le modalità di cui all'art 10 del D.P.R. 252/1998, recante il timbro della Prefettura e la data di ricevuta; nonché copia del certificato CCIAA con "dicitura antimafia" consegnato alla Prefettura ed allegato alla richiesta suddetta. Il certificato antimafia dovrà essere trasmesso dalla Prefettura medesima ad Enama.
10. La certificazione può essere presentata anche in carta semplice, a condizione che il contenuto della stessa sia veritiero.

11. Nessuno, ad eccezione del titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) che deve essere presentato in ogni caso entro il termine perentorio di 10 giorni dopo la scadenza del Bando.

## **F. Incentivi**

**Quesiti:**

- 1. Il contributo previsto dal Bando è compatibile con gli incentivi erogati dal GSE (tariffa omnicomprensiva e certificati verdi)?**
- 2. È possibile concorrere al Bando per gli impianti che hanno già ricevuto contributi pubblici?**

**Chiamenti:**

1. Il Bando è compatibile con le tariffe incentivanti GSE per la produzione di energia elettrica ed, in alternativa, con i certificati verdi.

L’accesso, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, all’incentivo della tariffa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedente il 40 % del costo dell’investimento. Allo stato attuale la cumulabilità dei certificati verdi con l’incentivo previsto dal presente Bando è quella prevista dall’ articolo 6 del D.M. 18 dicembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Per gli impianti che hanno ricevuto già un contributo (PSR o altro) inferiore ai massimali previsti dal presente Bando è possibile concorrere al Bando in oggetto purché il totale dei massimali sia quello previsto all’articolo 3 del Bando.

## **G. Varie**

**Quesiti:**

- 1. È possibile una proroga ai termini di scadenza del bando?**
- 2. Come deve essere effettuata l’apertura dei plichi raccomandati contenenti le domande?**
- 3. Che tipo di fideiussione (allegato n. 3 al Bando) deve essere versata?**

**Chiamenti:**

1. No. Il termine di scadenza del Bando è da considerarsi perentorio.

2. L’arrivo dei plichi nel rispetto della scadenza nel Bando verrà protocollato da Enama. Sui siti internet del Mipaaf e di Enama verrà comunicata la data in cui la Commissione di Valutazione aprirà i plichi. In caso di differimento del termine previsto per l’apertura delle buste ne sarà data comunicazione sui suddetti siti internet.

3. La fideiussione ammessa per accedere al contributo, ai sensi dell’articolo 11 del Bando, è soltanto quella bancaria, occorre, pertanto, non considerare l’opzione “fideiussione assicurativa” indicata nel modulo in allegato n. 3 al Bando.